



necessità del conseguimento degli obiettivi di contenimento di spesa connessi a tale disposizione normativa.

Si precisa, inoltre, che tali disposizioni rendono possibili le conseguenti modifiche statutarie, ma non le rendono di per sé necessarie nell'immediato, ove la composizione della Giunta prevista nell'attuale statuto sia comunque già compatibile con le nuove disposizioni stesse o nei casi in cui non debba procedersi al rinnovo degli organi, salve diverse specifiche previsioni nelle eventuali norme transitorie contenute nello statuto vigente. Né, evidentemente, salve eventuali specifiche disposizioni statutarie, possono essere intese come fonte di automatica decadenza delle Giunte attualmente in carica né della loro automatica integrazione con ulteriori componenti nominati con una diversa disciplina elettorale. Per questo aspetto, ove richiesto, si fa riserva di specifiche indicazioni integrative con riferimento alle singole situazioni.

Si evidenzia, infine, che i regolamenti ministeriali in oggetto, proprio in relazione alle iniziative legislative già allora in corso per garantire l'adeguata rappresentatività degli organi amministrativi delle Camere di commercio, hanno previsto disposizioni compatibili sia con la disciplina vigente all'epoca della loro adozione che con la nuova disciplina intervenuta ora, prima della loro attuazione.

1.3) **Pari opportunità**

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge, lo statuto deve stabilire, *“anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto (...) norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle Camere di commercio, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti.”*

Il **comma 6 dell'articolo 10 del decreto 4 agosto 2011, n. 156** ha fissato il criterio da utilizzare ai fini della composizione del **Consiglio** stabilendo che: **“Gli statuti camerali (...) prevedono comunque che le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali (...) spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.”**

Gli statuti camerali devono essere adeguati in tal senso; sarà posto in capo alle Regioni l'onere della verifica del rispetto dell'applicazione di tale criterio al momento della presentazione delle designazioni da parte delle organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti.

Il caso di designazioni non conformi a tale criterio deve essere inteso equivalente alla mancata designazione nel rispetto dei termini e delle modalità individuati dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, e il Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, provvede applicando la **disciplina sostitutiva** di cui al comma 6 dell'articolo 12 della legge.

L'insediamento di un Consiglio camerale nel quale non sia rispettato tale criterio potrebbe portare, infatti, all'illegittimità del relativo provvedimento.



Nel caso degli altri organi collegiali (Giunta, Collegio dei revisori) è lo statuto chiamato a definire le norme che assicurano condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e che promuovono la presenza di entrambi i sessi negli stessi organi.

Il dettato normativo lascia alle Camere di commercio l'autonomia di definire norme specifiche, ma non consente, a parere di questa Direzione, di omettere tali disposizioni ritenendo a priori che il carattere elettivo e di rappresentatività di taluni organi possa farli ritenere esclusi da tale esigenza di garanzia delle pari opportunità. Si evidenzia al riguardo che, a fronte del principio chiaramente affermato dalla legge e dal regolamento di attuazione, solo i casi di effettiva e dimostrata impossibilità di garantire il rispetto di tale criterio (come è ad esempio evidente per gli organi monocratici e come potrebbe risultare per la Giunta, quando il meccanismo previsto dal regolamento non sia stato sufficiente a garantire la presenza di entrambi i generi neppure in Consiglio), consentirebbero di ritenere legittima la composizione di organi in cui non siano rappresentati entrambi i generi.

In tal senso, tenuto conto del criterio individuato in sede di regolamento per il Consiglio, lo statuto potrebbe individuare il numero minimo di presenze da garantire in ciascun organo camerale a ciascun genere, prevedendo indicativamente, a seconda dei casi, che un minimo di un'unità, ovvero un numero di unità fino ad un terzo dei componenti, sia di genere diverso dagli altri componenti. Analoghe norme devono essere stabilite per gli organi delle aziende speciali e degli enti ed aziende dipendenti dalla Camera di commercio.

Lo scrivente, nella consapevolezza che per la Giunta camerale il meccanismo elettorale previsto dall'articolo 12 del decreto n. 156/2011 potrebbe comunque non garantire di per sé il rispetto di tale criterio statutario, ritiene che nello statuto stesso o nella disciplina elettorale attuativa contenuta nel regolamento di funzionamento del Consiglio debbano essere individuate le modalità per rendere effettivo tale criterio, integrando il meccanismo di votazione ed elezione già previsto dal citato articolo 12.

Ad esempio potrebbe essere previsto che il numero minimo di componenti di genere diverso fissato dallo statuto sia considerato come una quota di riserva che dia diritto all'elezione in Giunta, entro tale limite numerico, al componente (o ai componenti) appartenente al genere, altrimenti assente o minoritario fra gli eletti, che abbia conseguito il maggior numero di voti nell'ambito del proprio genere di appartenenza, con conseguente precedenza rispetto al componente o ai componenti che altrimenti avrebbero diritto all'elezione in base alla sola considerazione dei voti conseguiti. Per favorire l'emergere in Consiglio di opportune intese che consentano di meglio contemperare le garanzie di rappresentanza di genere con le garanzie di rappresentanza di settore, potrebbe inoltre essere previsto che la prima votazione, il cui risultato non sia naturalmente rispettoso del criterio statutario di pari opportunità, sia semplicemente ritenuta invalida e che il predetto criterio di riserva automatica sia applicato solo a partire dalle votazioni successive.

Per quanto riguarda il collegio dei revisori della Camera di commercio, invece, il vincolo introdotto dallo statuto a garanzia delle pari opportunità dovrà essere comunicato alle amministrazioni cui spettano le relative designazioni, che dovranno individuare d'intesa fra loro le migliori modalità per far fronte a tale esigenza, con modalità analoghe a quelle con cui già oggi



devono unitariamente garantire il possesso dei requisiti previsti per i componenti del collegio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 3, della legge, quando necessaria.

1.4) **Consulta provinciale delle professioni**

L'articolo 10, comma 6, della legge prevede che *“Del Consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di commercio”*.

Compito che la legge assegna alla Consulta è, quindi, quello di designare il rappresentante in seno al Consiglio della Camera di commercio; l'articolo 8 del decreto n. 156/2011, inoltre, attribuisce alla potestà statutaria camerale la definizione di ulteriori compiti e funzioni che la Camera di commercio intende assegnare alla stessa Consulta e definisce, ancora, modalità di funzionamento e di voto relative al compito attribuito alla Consulta dalla legge.

Il comma 2 dello stesso articolo 8 indica quali componenti della Consulta i *rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative della categorie di professioni individuate dallo statuto e, di diritto, i Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio.*

A tal proposito lo scrivente ritiene necessario fornire alcune indicazioni in merito all'individuazione degli ordini professionali e delle categorie di professioni ai fini della composizione della Consulta.

In merito agli ordini professionali si evidenzia che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10, comma 6, della legge e dell'articolo 8, comma 2, del decreto n. 156/2011, i Presidenti degli ordini professionali (**tutti**), operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio, sono di diritto presenti in Consulta.

Alla luce di quanto esposto questa Direzione ritiene che tale diritto debba essere riconosciuto *solo agli ordini professionali che siano operanti a livello provinciale e strutturati in modo che possa essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione*, non essendo ipotizzabile che la *ratio* della norma fosse quella di attribuire tale diritto al Presidente nazionale o regionale del medesimo ordine relativamente alla pluralità di Camere di commercio rientranti in tale più ampia circoscrizione territoriale. Resta inteso che per gli ordini che non hanno una struttura territoriale provinciale e che non avrebbero così accesso a tale rappresentanza di diritto, ma che comunque rivestono una particolare rilevanza a livello economico provinciale, la rappresentanza in Consulta potrà essere garantita con le modalità e nell'ambito di quella prevista per le professioni non ordinistiche.

A tal fine si allega, a titolo di mera ricognizione, un elenco di ordini professionali che a quanto risulta hanno una organizzazione strutturata a livello provinciale (**all. n. 2**).

In relazione alle altre categorie di professioni intellettuali lo scrivente ritiene che l'articolo 8 del decreto n. 156/2011 riconosca allo statuto margini di discrezionalità nella